

Impugnazione proposta l'11 aprile 2014 dalla Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug avverso la sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 4 febbraio 2014, cause T-604/11 e T-292/12, Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

(Causa C-182/14 P)

(2014/C 223/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Mega Brands International, Luxembourg, Zweigniederlassung Zug (rappresentanti: A. Nordemann, M.C. Maier, Rechtsanwälte)

Altra parte nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

- annullare la sentenza impugnata del Tribunale, del 4 febbraio 2014, per quanto concerne la causa T-292/12;
- rinviare, eventualmente, la causa al Tribunale;
- condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente a sostegno del suo ricorso di impugnazione deduce un motivo unico, fondato sulla violazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 ⁽¹⁾ del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario.

Precisamente, la ricorrente sostiene che il Tribunale sia incorso in errori di diritto:

- 1) per non aver tenuto conto, o neanche menzionato, nell'ambito di una valutazione globale, che il marchio anteriore, MAGNET 4, contiene il numero «4»;
- 2) per aver considerato, ai punti 22 e 25 della sua sentenza, l'elemento MAGNET come elemento dominante del marchio anteriore, MAGNET 4;
- 3) per aver applicato, al punto 25, diversi criteri nella valutazione delle somiglianze fonetiche e visuali dei segni MAGNET 4 e MAGNEXT;
- 4) per non aver tenuto conto, al punto 35, nell'ambito di una valutazione globale del rischio di confusione, dell'interdipendenza dei fattori rilevanti, in particolare il basso livello distintivo del marchio anteriore, MAGNET 4, l'assenza di somiglianza concettuale tra i segni MAGNET 4 e MAGNEXT e il debole grado di somiglianza fonetica e visuale dei segni;
- 5) per non aver fornito motivazioni sostanziali, al punto 35, sull'esistenza di un rischio di confusione tra i segni MAGNET 4 e MAGNEXT.

⁽¹⁾ GU L 78, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid (Spagna) il 15 aprile 2014 — Juan Pedro Ludeña Hormigos/Banco de Santander, S.A.

(Causa C-188/14)

(2014/C 223/04)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Juzgado de Primera Instancia n. 58 de Madrid